

**16 GIUGNO 2016 : SCADENZA ACCONTO IMU e TASI**

**16 DICEMBRE 2016 : SCADENZA SALDO IMU e TASI**

### **COSA CAMBIA RISPETTO ALL'ANNO 2015 ?**

Sono da applicarsi le medesime aliquote deliberate dal Comune vigenti nel 2015. Occorre però tener presente di alcune novità introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2016 (L. 208/2015).

In particolare:

#### **TASI**

- **ESENZIONE TASI PER ABITAZIONE PRINCIPALE (escluse A1-A8-A9) E RELATIVE PERTINENZE (massimo una per categoria C2, C6 e C7)**
- **ALIQUOTA TASI PARI ALLO 0,1 PER CENTO PER I FABBRICATI RURALI STRUMENTALI**
- **ALIQUOTA TASI PARI ALLO 0,0 PER CENTO PER LE ALTRE FATTISPECIE**

#### **IMU**

- **RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE PER IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO:**

Riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari (escluse A1-A8 e A9) concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base di questi requisiti:

1. **il comodante deve risiedere nello stesso Comune e dimorare abitualmente;**
2. **il comodante non deve possedere altri immobili abitativi in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza nello stesso Comune, non classificata in A1-A8 e A9;**
3. **l'agevolazione spetta dalla data della stipula del contratto di comodato gratuito;**
4. **il comodato deve essere registrato;**
5. **occorre presentare dichiarazione IMU su apposito modello ministeriale entro il 30.06.2017 con l'indicazione degli estremi di registrazione del contratto di comodato.**

- **RIDUZIONE DEL 25% DELL'IMPOSTA IMU DOVUTA PER GLI IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO DI CUI ALL'ART.2 COMMA 3 DELLA LEGGE 431/1998**

L'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita o confermata dal Comune nel 2015, è ridotta del 25%

Nel caso in cui l'alloggio sia adibito ad abitazione principale dell'inquilino (intendendosi per abitazione principale la dimora abituale e residenza anagrafica) l'aliquota deliberata dal comune è pari allo 0,9 per cento.

In tal caso occorre presentare comunicazione utilizzando apposito modulo predisposto dal comune da allegare insieme a copia del contratto.

Nel caso in cui l'alloggio concesso in locazione non sia adibito ad abitazione principale dell'inquilino non è possibile applicare l'aliquota ridotta dello 0,9 per cento ma spetta comunque la riduzione del 25 %.

In tal caso il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione IMU su apposito modello ministeriale entro il 30.06.2017 con allegato copia del contratto registrato.

- **ESENZIONE IMU PER I TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E CONDOTTI DA COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI ISCRITTI ALLA PREVIDENZA AGRICOLA**

- **IMU "IMBULLONATI"**

Dal 1° gennaio 2016, la rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, verrà determinata, tramite stima diretta, considerando il suolo e le costruzioni, oltre che gli elementi ad essi correlati strutturalmente che ne accrescono qualità ed utilità. Sono esclusi dalla stima diretta i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Gli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2016 e le rendite catastali rideterminate, limitatamente all'anno di imposizione 2016, hanno effetto retroattivo a partire dal 1° gennaio 2016.

- **VALORI AREE EDIFICABILI**

I valori sono confermati rispetto a quelli deliberati con atto di Giunta Comunale n. 44 del 14/05/2015.